

REGOLAMENTO DELLE ADESIONI

ART. 1

OBBLIGHI DEGLI ENTI COOPERATIVI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, dello Statuto confederale gli Enti aderiscono alla Confederazione per il tramite delle Unioni territoriali o delle Federazioni nazionali o direttamente.
2. Gli enti nazionali o interregionali e le società a carattere nazionale aderiscono mediante richiesta diretta a Confcooperative¹ e vengono iscritti in un apposito elenco nazionale.
3. Gli enti di cui al comma 1 dei quali viene accolta l'adesione, una volta immatricolati dalla Confcooperative nazionale, vengono anagraficamente assegnati all'Unione territoriale in cui hanno sede legale.
4. La domanda di adesione, su apposito modulo predisposto a cura della Confcooperative, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e unitamente all'estratto della delibera di adesione deve essere inviata contemporaneamente sia alla Confcooperative, sia alla struttura per il cui tramite si intende aderire.
5. La domanda di adesione deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale;
 - b. estratto della delibera di adesione a Confcooperative presa dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea;
 - c. elenco degli amministratori e dei sindaci, se nominati, completa dei dati anagrafici e degli indirizzi (tel./e-mail);
 - d. elenco dei soci completo dei dati anagrafici e degli indirizzi (tel./e-mail);
 - e. copia dell'ultimo bilancio depositato;
 - f. eventuali altri documenti ritenuti necessari;
 - g. copia dell'ultimo verbale di revisione/ispezione se presente.

ART. 2

PROCEDURE DI ADESIONE

1. La domanda di adesione ed i relativi allegati, devono essere trasmessi dagli uffici dell'articolazione confederale che li riceve agli altri livelli dell'Organizzazione, in via telematica, entro sette giorni dal ricevimento della documentazione completa.
2. Entro i successivi trenta giorni le Unioni territoriali esprimono il parere sulla

¹ Per "Confcooperative" si intende Confcooperative nazionale

- richiesta di adesione e lo comunicano a Confcooperative.
3. Confcooperative procederà tempestivamente, e comunque entro trenta giorni, all'immatricolazione dell'ente e, previa individuazione della Federazione di appartenenza, all'inserimento nei ruoli contributivi.
 4. Nel caso in cui l'Unione territoriale esprime parere negativo alla domanda di adesione dovrà darne motivata comunicazione alla cooperativa e alla Confederazione.
 5. In casi di inerzia dell'Unione territoriale potrà decidere la Confederazione.
 6. Per gli enti con attività plurime Confcooperative chiederà all'Unione territoriale, specificando i settori operativi, anche l'iscrizione alle Federazioni a cui sono riconducibili le altre eventuali attività al fine di fornire le informazioni alle quali la cooperativa è interessata.
Tali indicazioni dovranno essere acquisite anche per le cooperative già aderenti.
 7. La documentazione, di cui all'art. 1, comma 5, è inviata ed è custodita eventualmente presso l'Unione territoriale competente ed è disponibile ogni qualvolta la Confederazione, l'Unione regionale e la Federazione nazionale ritengano opportuno prenderne visione per il tramite di propri incaricati o richiederne l'invio.
 8. L'Unione territoriale dovrà provvedere direttamente mensilmente ad eseguire tutti i tipi di aggiornamenti dei dati previsti dal questionario, con esclusione di quelli relativi allo stato dell'Ente cioè: proposta di scioglimento d'ufficio, anticipato scioglimento, liquidazione coatta amministrativa, cancellazione dal registro imprese, recesso, esclusione ecc, che verranno aggiornati a cura della Confederazione entro 30 giorni.
 9. Per tutti gli aggiornamenti, a esclusione di quelli relativi allo stato dell'ente, l'Unione territoriale si tratterà eventualmente la relativa documentazione e la renderà disponibile ai vari livelli qualora ne facciano richiesta.
 10. Le informazioni relative a procedure concorsuali e scioglimento d'ufficio, che perverranno al Servizio revisione nazionale saranno comunicate dallo stesso all'Ufficio nazionale che provvederà ad aggiornare la banca dati.
 11. Qualora l'informazione fosse rilevata prima dall'Unione territoriale sarà compito della stessa provvedere all'inserimento dei dati con contemporanea comunicazione all'Ufficio adesioni nazionale.

ART. 3

ADESIONE – COMPITI DELLA CONFCOOPERATIVE

1. La procedura di adesione termina, previa decisione dell'organo competente, con l'immatricolazione della nuova aderente da parte della Confcooperative che provvede a informare sia l'ente interessato, sia gli uffici e enti pubblici competenti, sia le unioni territoriali e le federazioni nazionali interessate.
2. Confcooperative nazionale provvederà a:
 - attribuire il numero di matricola;
 - verificare la Federazione di inquadramento e quelle interessate dalle attività secondarie;
 - aggiornare lo stato della cooperativa;
 - convalidare i dati immessi delle unioni territoriali in fase di inserimento non di competenza del nazionale.

ART. 4

SOGLIE DI ACCESSO E DI MANTENIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, dello Statuto confederale, la domanda di adesione può essere accolta quando sussistano i requisiti e le caratteristiche seguenti:
 - a) la società sia costituita, composta ed operi nel rispetto della legislazione vigente, anche con riferimento ai requisiti dei soci e degli amministratori e nei confronti di chiunque sia coinvolto nella gestione;
 - b) non si abbia notizia di comportamenti e coinvolgimenti dei dirigenti della società, in fenomeni criminosi, o comunque tali da arrecare pregiudizio morale e materiale all'organizzazione confederale centrale o periferica e all'immagine della cooperazione;
 - c) risultino nella società intendimenti e finalità di cooperazione autentica, quali emergono dalle seguenti condizioni esemplificative:
 - coerenza tra elementi costitutivi e scopi sociali;
 - assenza di elementi tali da configurare cooperative di "facciata";
 - d) sussista una effettiva pratica di democrazia interna;
 - e) la gestione sia coerente con i principi cooperativistici in rapporto al raggiungimento delle finalità sociali;
 - f) nel caso di cooperative operanti da tempo e comunque non di nuova costituzione risultino attive e aziendalmente valide.
2. Per quanto compatibili, le condizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle imprese sociali ed alle società di cui all'art. 3, comma 3 dello Statuto.
3. Il Presidente della struttura proponente la delibera, nel comunicare a Confcooperative il proprio parere sulla domanda di adesione, dichiarerà le motivazioni.
4. Ai fini del mantenimento dell'adesione, oltre alla sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche di cui sopra, vanno considerati i requisiti di partecipazione alla vita associativa e di assolvimento degli obblighi previsti da statuti e regolamenti.
5. E' data facoltà ad ogni articolazione organizzativa della Confcooperative, settoriale e territoriale, di segnalare all'Unione territoriale competente e alla Confcooperative eventuali situazioni di irregolarità di enti aderenti ed eventualmente, qualora sussistano le condizioni, proporre l'esclusione.

ART. 5

ADESIONI SOCIETA' ORDINARIE

1. Per l'adesione di società ordinarie, di cui all'art. 3 comma 2 e comma 3 dello Statuto, si applica la procedura stabilita dall'articolo precedente.
2. Per le società semplici o di fatto è sufficiente allegare la decisione di adesione del Consiglio della società o del Presidente contenente l'impegno ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 14, dello Statuto in quanto compatibili con la forma societaria.
3. E' riservata facoltà al Consiglio di Presidenza confederale di controllare, all'atto dell'ammissione e, successivamente, ogni volta che lo ritenga opportuno, che gli enti e organismi, di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto perseguano finalità ed attuino azioni convergenti con gli obiettivi del Movimento cooperativo.

ART. 6

ADESIONI PLURIME

1. Nei casi di adesione a più associazioni nazionali riconosciute, il Consiglio di Presidenza di Confcooperative si attiene ai seguenti criteri:
 - l'accoglimento delle adesioni plurime dovrà essere giustificato da evidenti ragioni di utilità per l'organizzazione nell'interesse di una più efficace azione in favore della cooperazione aderente;
 - l'adesione plurima deve avere carattere di pariteticità fra le centrali cooperative interessate per quanto attiene:
 - al versamento di cui all'art. 11 della L. 59/92 come da disposizioni ministeriali;
 - all'esercizio della revisione ordinaria, come da direttive ministeriali;
 - l'entità dei contributi associativi va determinata (nel rispetto delle norme di legge e statutarie) con intese conformi ad equità;
 - devono ricorrere le altre condizioni previste dalla disciplina statutaria e dal presente regolamento delle adesioni.
2. I criteri di cui sopra si applicano:
 - agli Enti non aderenti a nessuna organizzazione cooperativa, che intendano aderire simultaneamente a più centrali;
 - agli Enti già aderenti ad un'altra centrale, che intendano aderire anche alla Confcooperative;
 - agli Enti aderenti a Confcooperative che sottopongono alla Confederazione l'esigenza di aderire anche ad altra centrale, ove l'organizzazione consenta a tale richiesta.
3. Resta fermo che, come previsto al comma 2 dell'articolo 4 dello Statuto confederale, l'ente già aderente a Confcooperative che aderisca unilateralmente ad altra centrale cooperativa, senza averlo concordato preventivamente con la Confederazione, può essere escluso.
4. Le Unioni territoriali (provinciali, interprovinciali, regionali) invieranno a Confcooperative, la documentazione di adesione, accompagnata dal parere motivato sia dell'Unione territoriale sia dell'Unione regionale competenti.
5. Il Dipartimento organizzativo, a completamento della documentazione, provvederà ad acquisire il parere motivato della Federazione nazionale di competenza.

ART. 7

ADESIONE ENTI A CARATTERE NAZIONALE

1. I consorzi e gli enti a carattere nazionale ed i consorzi e gli enti a carattere interregionale che chiedono l'adesione alla Confederazione devono avere nella base sociale una presenza e una rappresentanza significativa di soci già aderenti a Confcooperative, salvo i casi di consorzi promossi da enti aderenti a più centrali cooperative e di enti che si ispirano ai valori cooperativi.
2. Sono considerati consorzi ed enti a carattere nazionale quelli che hanno acquisito una rilevanza strategica nel settore economico in cui operano ed hanno soci aventi la sede legale in più regioni, secondo la deliberazione del Consiglio di

presidenza confederale sentite le Federazioni nazionali interessate.

3. Le norme di cui sopra per quanto compatibili si applicano nei confronti dei consorzi ed enti a carattere regionale o interprovinciale.
4. L'inserimento e l'aggiornamento nella banca dati delle informazioni e dei dati degli enti a carattere nazionale, interregionale è di esclusiva competenza del nazionale.

ART. 8

RECESSO

1. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto a Confcooperative. I suoi effetti interverranno ai sensi del 2° comma dell'art. 24 del Cod. Civ.. Gli effetti del recesso riguardano l'intera organizzazione confederale.
2. Il recesso in ogni caso è valido se alla comunicazione è allegata la delibera dell'organo che a suo tempo ha deliberato l'adesione.

ART. 9

ESCLUSIONE

1. L'esclusione è deliberata qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, dello Statuto confederale nonché vengano meno i requisiti e le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. L'art. 4, comma 5, dello Statuto confederale regola le procedure e l'iter per l'esclusione.
3. Nel caso di esclusione, l'ente può proporre ricorso al livello immediatamente superiore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dall'Unione territoriale relativa alla proposta di esclusione.
4. La struttura territoriale che riceve il ricorso, acquisita tempestivamente la documentazione necessaria, dovrà esprimersi entro il termine di 30 giorni e darne immediata comunicazione agli interessati.
5. Avverso il provvedimento di esclusione adottato da Confcooperative l'ente potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri della Confederazione o alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione entro il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione.
6. La Confederazione, potrà inoltre escludere tutte le cooperative che, a seguito del verbale di mancata revisione, risultino irreperibili e/o si sono sottratte all'attività di revisione.

La Confederazione, una volta acquisito l'elenco delle cooperative dal Servizio Revisione, informerà le Unioni territoriali competenti, le quali avranno 60 giorni per poter fornire chiarimenti o delucidazioni.

Trascorso inutilmente tale termine, le cooperative potranno essere escluse dall'elenco delle aderenti con delibera del Consiglio di Presidenza.